

PROPOSTA DI LEGGE N.

<<Norme per il sostegno alle cooperative di comunità>>

presentata dai consiglieri *Carli, Moretuzzo, Celotti, Conficoni, Cosolini, Fasiolo, Mentil, Moretti, Pisani, Pozzo, Russo, Bullian, Capozzi, Honsell, Liguori, Massolino, Pellegrino, Putto*

il 26 maggio 2026

Signor Presidente,

gentili colleghe, egregi colleghi, obiettivo della presente proposta di legge è la promozione di una rete diffusa di cooperative che valorizzino le comunità locali, stimolando l'autonomia e l'organizzazione dei cittadini, secondo progetti che traggono spunto da esperienze già attive in diverse aree del Paese.

Si apprezza il percorso di riconoscimento di tali realtà partito con la Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 "Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia". Tuttavia, come già sottolineato in sede di discussione della norma in aula, si ritiene che, in virtù delle loro caratteristiche e settori di intervento, le cooperative di comunità meritino una norma ad hoc che le valorizzi in modo puntuale e organico.

Va infatti evidenziata la particolare specificità che distingue l'impresa di comunità da altre forme di impresa: essa rivolge l'attenzione a processi generativi che, grazie alla loro capacità di favorire e promuovere il protagonismo dei cittadini nella co-produzione e co-gestione di beni e servizi, è in grado di produrre importanti e positive ricadute sulle condizioni economiche e sociali del territorio, sia esso urbano o rurale, rappresentando di per sé un potenziale elemento di coesione sociale e di rigenerazione urbana.

Va sottolineato il fatto che, se da un lato le cooperative di comunità mirano alla realizzazione di servizi di cui una comunità ha bisogno, dall'altro esse rappresentano anche un'importante opportunità di lavoro per alcuni membri della comunità stessa: la cooperazione di comunità, per essere considerata tale, deve avere l'esplicito obiettivo di produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria. Questo obiettivo deve essere perseguito attraverso la produzione di beni e servizi che incidano in modo stabile e duraturo sulla qualità della vita sociale ed economica della comunità.

Non conta dunque solamente la tipologia delle attività svolte, quanto piuttosto l'obiettivo strategico di valorizzare la comunità di riferimento.

È chiaro che le cooperative di comunità valorizzano la centralità del capitale umano, il che significa impostare modelli organizzativi e gestionali che promuovano e favoriscano la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini. Si tratta di esperienze che coniugano le tematiche e valori della cittadinanza attiva, della sussidiarietà, della gestione dei beni comuni e la solidarietà.

Ogni cooperativa è unica e inimitabile nel suo genere, per dimensioni, obiettivi e attività, perché diverse e uniche sono le peculiarità della comunità, diversi i bisogni e le modalità di risposta che affondando le proprie radici nella storia e nei modi di essere di quella specifica comunità.

Non esiste una tipologia specifica di "cooperativa di comunità" e come tale non è ancora riconosciuta giuridicamente a livello nazionale; infatti, è assente ad oggi un quadro normativo nazionale mentre la maggior parte delle Regioni hanno già disciplinato la cooperazione di comunità. Dal punto concettuale, si ritiene interessante e fondata anche la ricerca promossa da Euricse (Istituto Europeo di ricerca sull'Impresa Cooperativa e Sociale) che ha dato avvio nel 2022 alla mappatura di significativi fenomeni economici, sociali e organizzativi, che possono essere denominati "intraprese comunitarie" o "comunità intraprendenti":

"Quando si parla di imprese di comunità si fa riferimento a imprese che producono beni e/o servizi in maniera stabile e continuativa, tra cui rientrano, ad esempio, anche i beni di interesse pubblico. Esse hanno un carattere "cooperativo" perché gestite dai soci sulla base di principi inclusivi e democratici. Inoltre, esse si caratterizzano per il loro forte radicamento all'interno della propria comunità con l'obiettivo, attraverso le attività realizzate, di migliorarne le condizioni di vita e rispondere ai bisogni dei soggetti che la compongono

(es. *contrastare lo spopolamento, offrire nuove opportunità lavorative, garantire servizi essenziali, etc.*)". (Euricse, 2016)

Nella recente ricerca sempre di Euricse dal titolo "Le imprese di comunità in Italia", vengono tracciate le peculiarità di questi modelli di impresa, aspetti decisamente simili a quelli afferenti alle cooperative di comunità:

- produrre un beneficio per la comunità, cioè, realizzare un'azione concreta (la produzione e/o fornitura di un bene/di un servizio) nell'interesse generale di tutta la comunità di riferimento;
- garantire la partecipazione della comunità, cioè, che tutti i membri della stessa devono avere la possibilità di essere coinvolti nel governo dell'impresa. Potersi assumere qualche tipo di responsabilità (gestionale, finanziaria, operativa) e godere (direttamente o indirettamente) dei frutti delle attività realizzate;
- avere una governance inclusiva, cioè, garantire l'accesso all'organizzazione e alle sue attività da parte di qualunque soggetto (singolo o associato, pubblico o privato) senza alcun tipo di limitazione. Questa può realizzarsi all'interno della base sociale o attraverso appositi strumenti di partecipazione attiva della comunità che abilitino i soggetti interessati ad influenzare le decisioni e le strategie e azioni dell'impresa;
- prevedere una limitata distribuzione degli utili e l'indivisibilità delle riserve accumulate negli esercizi precedenti dell'impresa. Secondo questi principi il valore prodotto deve essere utilizzato solo marginalmente per remunerare chi investe del capitale dell'impresa mentre la percentuale maggiore deve essere reinvestita nell'impresa e per lo sviluppo della comunità;
- la non scalabilità dell'impresa poiché le imprese di comunità sono impegnate nella produzione gestione di beni e servizi di interesse generale. Non deve essere possibile la concentrazione del capitale e la modifica della finalità d'impresa nelle mani di pochi.

Nel territorio regionale, i cosiddetti "Ambiti di applicazione" (ossia le aree ove trova un senso la possibile realizzazione dell'esperienza delle cooperative di comunità) sono molteplici e di varie tipologie: in primo luogo le aree montane ed in particolare le cosiddette Aree Interne, soggette a marginalizzazione collegata anche a fenomeni di forte declino demografico, per le quali da alcuni anni esiste una politica nazionale innovativa di sviluppo e di coesione territoriale denominata Strategia Nazionale per le Aree Interne (S.N.A.I.).

Oltre alle Aree Montane e Aree Interne, anche in pianura esistono aree che risentono delle fratture che si sono generate nel corso degli anni tra le aree rurali e quelle urbane, relazioni figlie di politiche di sviluppo troppo spesso miopi: è il caso dei Piccoli Comuni, ma anche delle cosiddette Aree urbane degradate, facenti cioè parte di Comuni dalle dimensioni medio-grandi ma relativi ad aree ove si è verificata una progressiva perdita di servizi e di vivacità.

È importante sottolineare che, anche cambiando le attività, i settori o i territori di riferimento, le cooperative di comunità mettono a sistema i seguenti fattori:

- **beni comuni**, cioè quell'ambito che non è pubblico, non è privato ma considerato patrimonio comune sia materiale che immateriale;
- **cittadinanza attiva**, i cittadini (le persone che più in generale vivono un territorio a vario titolo) e le imprese che si attivano per offrire risposte in termini di servizi ed opportunità che il pubblico non riesce a dare o che il privato singolarmente non può offrire. Persone e imprese si fanno "comunità"

assumendo quel ruolo che non è più privato ma che cerca di interloquire con il pubblico quasi a pari livello, in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale;

- **interesse generale**, che è l'oggetto sociale vero della cooperativa e come tale, è difficile da rinchiudere in un elenco dettagliato di attività che la cooperativa può o non può svolgere, perché ogni comunità lo persegue secondo i propri principi e secondo le opportunità che ha a disposizione.

È altrettanto fondamentale sottolineare come, in caso di possibilità di accesso a contributi, finanziamenti o prestiti, obiettivo peraltro di questa proposta di legge, questi dovrebbero essere considerati come occasione di rafforzamento nello sviluppo dell'impresa e non come motivi per promuovere e/o adattare il progetto al finanziamento; l'avvio di una progettualità imprenditoriale comunitaria non può dipendere infatti dalla mera presenza, temporanea e non stabile, di una fonte di finanziamento, ma deve essere sostenuta da una progettazione partecipata con la cittadinanza e da una sostenibilità organizzativa ed economica perseguita con approccio strategico e competente.

È fortemente auspicabile che la nascita delle cooperative di comunità possa accompagnarsi ad una collaborazione con le amministrazioni locali: si riporta a titolo di esempio l'esperienza dei cosiddetti "negozi di prossimità" che nella Provincia di Trento hanno ottenuto il riconoscimento di S.I.E.G. ossia di "Servizi di interesse generale"; si tratta di punti vendita che in zone periferiche offrono tutta una serie di servizi aggiuntivi mantenendo così vivo il territorio, fornendo servizi che vanno dal recapito di farmaci al servizio bancomat, dall'accesso gratuito a internet al rilascio del permesso funghi o pesca, fino alla ricarica gratuita delle bici elettriche.

In conclusione, la cooperazione di comunità rappresenta una innovativa proposta politica del sistema cooperativo ai territori e alle relative comunità. È stato sottolineato come i legami sociali (capitale sociale e beni relazionali) possono sostenere e promuovere l'innovazione e lo sviluppo, anche economico, delle comunità; la rivitalizzazione dei piccoli paesi nelle aree interne passa, infatti, anche attraverso la ricomposizione di luoghi, persone e storie che ne rappresentano la spina dorsale, la parte più intima e allo stesso tempo più esposta perché segnata da profondi cambiamenti. La dimensione comunitaria e quella imprenditoriale si intersecano virtuosamente, pertanto, per diventare gli ambiti privilegiati per la promozione di soluzioni che *mirano a "migliorare la qualità della vita delle persone che la compongono, attraverso la produzione/fruizione di beni e servizi pensati da chi quella comunità la vive quotidianamente"*.

Passiamo in rassegna, in estrema sintesi, il contenuto degli altri articoli costituenti la presente proposta di legge.

L'articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge, secondo quanto ampiamente sopra descritto.

L'articolo 2 fornisce una serie di definizioni e il cosiddetto ambito di applicazione.

L'articolo 3 illustra le modalità di costituzione e le attività delle cooperative di comunità.

L'articolo 4 definisce la cosiddetta comunità di riferimento.

L'articolo 5 identifica i soci delle cooperative di comunità.

L'articolo 6 individua l'Albo regionale delle cooperative di comunità.

L'articolo 7 definisce i cosiddetti progetti integrati.

L'articolo 8 disciplina gli interventi regionali.

L'articolo 9 reca le disposizioni finanziarie.


L'articolo 10 riporta la norma transitoria per la fase di sperimentazione.

L'articolo 11 riporta le abrogazioni.

L'articolo 12 prevede l'entrata in vigore.

Considerata l'importanza della presente proposta di legge, si confida in un rapido esame in Commissione e in Aula, auspicando la convergenza unanime delle forze politiche.

CARLI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Carli', written in a cursive style.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, sostiene il ruolo e la funzione della cooperazione di comunità al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla coesione e alla solidarietà sociale delle comunità locali a rischio di impoverimento sociale e demografico, con particolare riferimento a quelle situate in territori montani, marginali e di aree urbane degradate.

2. La Regione promuove e sostiene le cooperative di comunità che perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso il mantenimento dei servizi, la creazione di offerta di lavoro, lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili.

Art. 2
(Definizioni ed ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge, sono definite cooperative di comunità le società cooperative nate per rispondere ai bisogni e valorizzare le risorse di un'area geografica ben definita, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e iscritte nel Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), e nate per rispondere ai bisogni e per valorizzare le risorse di un'area geografica ben definita.

2. Le cooperative di cui al comma 1 perseguono le seguenti finalità:

a) soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita attraverso lo sviluppo di attività socio-economiche eco-sostenibili, la valorizzazione di attività culturali, il recupero di beni ambientali o monumentali, la creazione di offerta di lavoro;

b) il perseguimento dell'interesse generale della comunità in cui operano e la promozione della partecipazione dei cittadini alla gestione dei beni e dei servizi collettivi.

3. Le cooperative di comunità stabiliscono la propria sede e operano prevalentemente:

a) in un comune rientrante nelle aree interne;

b) in un comune sito in area montana;

c) in un comune avente popolazione non superiore a 5.000 abitanti;

d) in area urbana degradata.

Art. 3

(Costituzione ed attività delle cooperative di comunità)

1. L'atto costitutivo della cooperativa di comunità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2521 del codice civile, indica:

- a) la qualifica di cooperativa di comunità oltre la denominazione sociale tipica;
- b) la delimitazione dell'ambito territoriale di operatività e i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla propria comunità o territorio;
- c) le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514, primo comma, del codice civile;
- d) le modalità attraverso cui garantire il coinvolgimento nelle attività e la partecipazione all'assemblea dei soci, da parte dei soggetti appartenenti alla comunità territoriale di riferimento interessati alle attività della cooperativa;
- e) specifici requisiti di onorabilità per coloro che assumono cariche sociali.

2. Gli amministratori e i sindaci della cooperativa di comunità, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del codice civile, specificano i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità a favore del territorio o della comunità in cui opera la cooperativa medesima, fermo restando quanto previsto all'articolo 2545 del codice civile.

Art 4

(Comunità di riferimento)

1. Per comunità di riferimento, ai sensi della presente legge, si intendono i comuni e le eventuali circoscrizioni previste dagli statuti dei comuni stessi aventi le caratteristiche di cui dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d).

2. La cooperativa di comunità deve essere rappresentativa della comunità di riferimento anche nella compagine sociale effettiva che deve essere rappresentata per almeno il 50 per cento da persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel territorio di riferimento della cooperativa.

3. Qualora il numero dei soci effettivi scenda al di sotto della percentuale di cui al comma precedente deve essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 6.

Art. 5
(Soci delle cooperative di comunità)

1. Sono soci delle cooperative di comunità:
 - a) le persone fisiche che hanno fissato la propria sede legale o operativa nella comunità interessata;
 - b) le persone giuridiche che hanno fissato la propria sede legale o operativa nella comunità interessata;
 - c) le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la sede legale nella comunità di riferimento della cooperativa.
2. Non possono beneficiare del sostegno regionale previsto dalla presente legge le cooperative di comunità che annoverano tra i titolari di cariche sociali soggetti privi di specifici requisiti di onorabilità come previsti dallo statuto della cooperativa.
3. I requisiti previsti al comma 1 non sono richiesti ai soci finanziatori e sovventori.

Art. 6
(Albo regionale delle cooperative di comunità)

1. La Regione istituisce presso la competente struttura amministrativa l'Albo regionale delle cooperative di comunità, di seguito denominato Albo, a cui gli enti cooperativi in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità.
2. Con apposito regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.

Art. 7
(Progetti integrati)

1. Le cooperative di comunità, per il raggiungimento dei fini sociali e per l'adeguato soddisfacimento delle esigenze della collettività, possono predisporre progetti integrati che riguardano le attività di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché quelle previste dalla presente legge.
2. La Giunta regionale, al fine di agevolare le attività delle cooperative di comunità nella predisposizione e realizzazione di progetti integrati:

- a) individua forme di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle amministrazioni pubbliche, attraverso l'adozione di appositi schemi di convenzione tipo;
- b) riconosce nella cooperativa di comunità un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;
- c) può mettere a disposizione, in comodato gratuito, immobili o aree in disuso di proprietà regionale per progetti di valorizzazione, recupero e riutilizzo degli stessi e promuove analoghe iniziative da parte dei comuni.

Art. 8

(Interventi regionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative di comunità contributi destinati alla realizzazione dei progetti integrati per promuovere il carattere multifunzionale della cooperativa di comunità, il perseguimento della pluralità di obiettivi sociali ed economici e la possibilità di realizzare più scambi mutualistici.
2. I contributi di cui al comma 1 possono consistere in finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale, contributi in conto esercizio e incentivi alla creazione di nuova occupazione, in relazione al contenuto del progetto integrato.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di presentazione, i criteri di ammissibilità dei progetti e le spese ammissibili.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato e sono cumulabili con i finanziamenti previsti dalla normativa vigente in materia di cooperazione o relativa al settore in cui operano.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 8 è destinata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) – Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) – Titolo n. 1 (Spese correnti) e 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
2. Per le finalità di cui all'articolo 8 è destinata altresì la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) – Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026 – 2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante prelievo di pari importo, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti).

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede mediante prelievo di pari importo, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026 – 2028.

Art. 10
(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui alla presente norma trovano applicazione, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, alle sole cooperative costituite nell'area di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge.

Art. 11
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 2, l'articolo 3, comma 1, lettera p) e l'articolo 131 comma 6 della Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 "Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia".

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 45 della Costituzione è il seguente:

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2511 del codice civile è il seguente:

Art. 2511

Società cooperative

Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata o limitata, secondo le disposizioni seguenti.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 è il seguente:

Art. 3

(Regime delle iscrizioni)

1. È istituito presso la Direzione il Registro regionale delle cooperative, di seguito denominato Registro, che è pubblico e gestito con modalità informatiche. Il Registro è articolato in sezioni e categorie conformemente all'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).
2. Sono iscritte nel Registro le società cooperative legalmente costituite e aventi la sede legale nel territorio della regione.

3. L'organizzazione e la tenuta del Registro, per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinate con regolamento regionale.

4. La pubblicità dei dati del Registro è resa disponibile dai competenti uffici del registro delle imprese.

Note all'articolo 3

- Il testo degli articoli 2428, 2429, 2514, 2521 e 2545 del codice civile, sono i seguenti:

Art. 2428

Relazione sulla gestione

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
 - 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
 - 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
 - 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
 - 5) ABROGATO
 - 6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
- 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
- a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
 - b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

ABROGATO

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

Art. 2429

Relazione dei sindaci e deposito del bilancio

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.

Art. 2514

Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 2521

Atto costitutivo

La società deve costituirsi per atto pubblico

L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

L'atto costitutivo deve indicare

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- 2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
- 4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- 5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- 7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- 8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- 9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
- 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- 13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 2545

Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa

Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è il seguente:

Art. 2

(Attività d'impresa di interesse generale)

1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto, si

considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
- t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 106 del 2016, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'elenco delle attività d'impresa di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Ai fini del presente decreto, si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:

a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

5. Ai fini di cui al comma 4, l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione. La situazione dei lavoratori di cui al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

6. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Note all'articolo 11

- Il testo degli articoli 2, 3 e 131 della Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 "Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia" sono i seguenti:

Art. 2

(Promozione delle alleanze territoriali e delle cooperative di comunità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione, promuove alleanze territoriali tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione, anche mediante il partenariato pubblico-privato, di interventi integrati di sviluppo commerciale e turistico del territorio, anche al di fuori delle linee strategiche d'intervento individuate nel masterplan del commercio di cui all'articolo 63.

2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene le cooperative di comunità che perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso il mantenimento dei servizi e lo sviluppo di attività economiche, anche attraverso la predisposizione di progetti integrati da attuare con i Comuni.

3. Ai fini di cui al comma 2 le cooperative di comunità assicurano forme di partecipazione della popolazione residente e di coloro che operano con continuità nel territorio alla gestione di beni o servizi collettivi, tenendo conto, nella composizione degli organi sociali, della rappresentatività di giovani e donne, quale espressione della comunità locale, e contrastano fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale e urbano. Esse valorizzano le tradizioni culturali e le risorse territoriali mediante attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione di infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla creazione di nuova domanda di lavoro e nuove opportunità di reddito.

4. Le cooperative di comunità stabiliscono la propria sede e operano prevalentemente:

- a)** nei comuni siti in area montana o nelle aree interne della Regione;
- b)** nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
- c)** nelle zone di indebolimento commerciale di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c).

Art. 3

(Definizioni in materia di commercio)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda a soggetti diversi dal consumatore finale;

b) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale, nonché la vendita da parte di soggetti, pubblici o privati, a favore di dipendenti, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la

vendita nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture militari e nelle comunità, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

c) generi non alimentari a basso impatto: i materiali dell'edilizia, ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili, i veicoli, incluse le imbarcazioni, e i prodotti accessori, che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti;

d) generi non alimentari a impatto ordinario: ogni prodotto non alimentare diverso da quelli di cui alla lettera c);

e) generi speciali: i prodotti ricompresi nei settori merceologici alimentari e non, posti in vendita nelle farmacie, nelle rivendite di generi di monopolio e presso i distributori di carburante, individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio;

f) superficie di vendita di un esercizio al dettaglio: l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature, delle casse, o quella comunque destinata a mostra o esposizione di merce, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi, nonché dell'area interna adibita a deposito dei carrelli;

g) superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio o di un parco commerciale: quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio appartenenti al centro o al parco commerciale;

h) superficie coperta di un edificio: la superficie come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

i) superficie coperta complessiva: la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione e servizi; qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani, la superficie coperta complessiva corrisponde alla somma delle superfici dei singoli piani destinate agli usi anzidetti;

j) attività stagionale: l'attività svolta per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentocinquanta giorni per ciascun anno solare;

k) attività temporanea: l'attività svolta per un periodo non superiore a cinquantanove giorni nel corso dell'anno solare;

l) gestione di reparto: l'affidamento da parte del titolare di esercizio di vendita al dettaglio, a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso;

m) economia di prossimità: l'insieme delle dinamiche commerciali che valorizzano le relazioni di vicinato, il piccolo commercio e il tessuto socio-economico locale, anche attraverso forme di vendita digitale che assicurano un'equa remunerazione ai produttori e ai fornitori locali e contribuiscono alla continuità del presidio commerciale nelle comunità di riferimento;

n) mutamento del settore merceologico: la variazione dal settore non alimentare a quello alimentare e viceversa, nonché l'aggiunta al settore non alimentare di quello alimentare e viceversa;

o) centri storici: gli agglomerati insediativi urbani individuati dai Comuni che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali; costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche citate, sono a esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso;

p) cooperative di comunità: le società cooperative iscritte nel Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), e costituite per rispondere ai bisogni e per valorizzare le risorse di un'area geografica ben definita attraverso la produzione di beni e servizi a favore di una comunità territoriale alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali; la cooperativa di comunità è rappresentativa della comunità di riferimento anche nella compagine sociale effettiva che deve essere rappresentata per almeno il 90 per cento da persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel territorio di riferimento della cooperativa stessa.

2. Gli esercizi commerciali disciplinati dalla presente legge si distinguono in:

- a)** esercizi di vendita al dettaglio di vicinato: gli esercizi con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati;
- b)** esercizi di vendita al dettaglio di media struttura: gli esercizi con superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati e fino a 1.500 metri quadrati;
- c)** esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura: gli esercizi singoli o aggregati aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati; l'aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere la configurazione di:

1) centro commerciale al dettaglio: un insieme di più esercizi al dettaglio, realizzati secondo un progetto unitario, che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comune gestiti unitariamente la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso;

2) parco commerciale: un insieme di più esercizi sia di vicinato, di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a 1.500 metri quadrati e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche.

Art. 131

(Contributi per il commercio di prossimità)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del commercio di prossimità attraverso il rinnovo e la rigenerazione delle attività commerciali della regione e di contrastare la desertificazione commerciale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'avvio, anche tramite subentro con passaggio generazionale della proprietà d'impresa, di esercizi di vendita di vicinato ubicati nei centri storici dei Comuni della Regione.

2. Nelle zone di indebolimento commerciale, come individuate dal masterplan del commercio sulla base dei parametri e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di seguito indicati per il mantenimento e l'avvio di esercizi di vendita

di vicinato riferiti a settori merceologici di particolare rilevanza per la collettività, individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e competenti per il settore commerciale:

- a) contributi in conto interessi a sostegno delle spese per l'avvio di nuovi esercizi di vicinato anche tramite subentro con passaggio generazionale della proprietà d'impresa;
- b) contributi, per il primo anno dalla presentazione della relativa domanda, per la parziale copertura, fino ad un massimo del 50 per cento, degli oneri fiscali derivanti dai tributi locali connessi all'avvio dell'esercizio commerciale;
- c) contributi per l'abbattimento dei canoni d'affitto per due anni consecutivi e, comunque, fino all'importo massimo del valore medio di mercato rilevato dalle quotazioni ufficiali;
- d) contributi per il sostegno alle spese di gestione e di funzionamento dell'esercizio.

3. Nei Comuni aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti i contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere erogati agli esercizi di vendita di vicinato ovunque ubicati.

4. Ogni singola impresa può beneficiare di un solo incentivo, per ciascun anno, indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti.

5. Le domande per i contributi di cui al presente articolo sono presentate unitamente alla rendicontazione della spesa e sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. I contributi di cui al presente articolo sono concessi e contestualmente erogati sulla base della presentazione della domanda.

6. L'Amministrazione regionale sostiene l'economia di prossimità anche mediante la concessione di una premialità alle cooperative di comunità di cui all'articolo 2 che offrono servizi aggiuntivi e agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio aventi sede in Friuli Venezia Giulia che aderiscono alle convenzioni non onerose, finalizzate all'attivazione del beneficio destinato ai titolari e ai beneficiari di Carta famiglia, consistente nell'applicazione di sconti sull'acquisto di beni alimentari e non alimentari di cui alla legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), secondo le modalità e i criteri definiti dal regolamento di cui al comma 8.

7. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui al presente articolo hanno l'obbligo di mantenere per la durata di tre anni dalla data di rendicontazione del contributo la sede o l'unità operativa nel territorio comunale.

8. I contributi di cui al presente articolo sono concessi alle micro, piccole e medie imprese commerciali secondo modalità e criteri definiti con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, e non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità.